CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **408/1992** (ECLI:IT:COST:1992:408)
Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**
Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**
Udienza Pubblica del **06/10/1992**; Decisione del **21/10/1992**
Deposito del **29/10/1992**; Pubblicazione in G. U. **04/11/1992**
Norme impugnate:
Massime: **18836**
Atti decisi:

N. 408

SENTENZA 21-29 OTTOBRE 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione autonoma della Sardegna notificato il 1° aprile 1992, depositato in Cancelleria l'8 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992, recante: "Elenco di alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità" ed iscritto al n. 8 del registro conflitti 1992;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato la Regione autonoma della Sardegna ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992, recante "Elenco di alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture per l'esercizio delle attività di alta specialità", deducendo la violazione delle attribuzioni ad essa spettanti ex artt. 4, lett. i, e 6 della legge cost. 26 febbraio 1948, n.3 (Statuto speciale per la Sardegna) e alle relative norme d'attuazione (d.P.R. 22 maggio 1975, n.480, art. 20), nonché la violazione del principio di legalità.

La Regione premette di aver disciplinato, nel proprio territorio ed in base alle suddette competenze, le attività di assistenza sanitaria ed ospedaliera attraverso un'organica disciplina legislativa e di aver stabilito in particolare gli indirizzi e le modalità delle attività finalizzate all'attuazione del servizio sanitario nazionale nel territorio sardo, attraverso il Piano sanitario regionale approvato con la l.reg. 30 aprile 1985, n.10.

Rilevato, poi, che nella regione esistono e sono operanti vari centri di alta specialità si osserva che il Ministro della sanità, con il decreto in esame, ha proceduto alla determinazione dei rispettivi bacini d'utenza, che sono così risultati compresi in fasce tra i 3-4 milioni ed i 14-17 milioni d'abitanti (a seconda di ciascuna specialità).

Si lamenta in conseguenza che l'operata determinazione dei detti bacini sarebbe di dimensioni superiori alla popolazione residente nel territorio regionale, comportando, così, l'effetto pratico della eliminazione dei servizi di "alta specialità" già esistenti ed operanti in Sardegna.

La Regione si troverebbe in tal modo privata della possibilità di fornire agli abitanti dell'isola le relative prestazioni sanitarie che gli aventi diritto sarebbero costretti a richiedere sul continente.

Oltre alla violazione delle attribuzioni ex art. 4, lett. i, e 6 dello Statuto speciale, la ricorrente ha altresì censurato il decreto per violazione del principio di legalità, sul rilievo che nessuna norma ha conferito al Ministro il potere d'individuare le strutture di cui trattasi ed i relativi bacini d'utenza, da determinarsi attraverso il piano sanitario nazionale predisposto dal Governo e soggetto alla approvazione del Parlamento.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

Si osserva al riguardo che il decreto non avrebbe disposto alcunché circa la dislocazione delle strutture, per cui non avrebbe ragion d'essere la preoccupazione manifestata dalla ricorrente, con conseguente difetto di interesse da parte della Regione: la definizione territoriale dei bacini d'utenza non può dirsi avvenuta, infatti, col decreto impugnato, essendosi questo limitato a fissare le generali caratteristiche funzionali dei bacini per ciascuna delle branche di alta specialità individuate.

Non sussisterebbe, poi, violazione del principio di legalità, poiché l'art.5 della legge 24 ottobre 1985, n.595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988) avrebbe demandato ad un decreto ministeriale non soltanto di stabilire i requisiti minimi di personale ed attrezzature, i collegamenti con attività affini e le caratterestiche di

professionalità del personale delle singole strutture, ma altresì di definire, per ciascuna delle specialità, il tipo "funzionale" dei relativi bacini d'utenza secondo un criterio costi-benefici.

Considerato in diritto

1. - La Regione Sardegna ha dedotto la illegittimità del decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992 (Elenco di alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità) poiché con esso si sarebbero determinati - in sostanza - i servizi d'utenza effettivi, per ciascuna "alta specialità" considerata, fuori dal territorio della Sardegna.

L'Avvocatura generale dello Stato, in via preliminare, ha eccepito la inammissibilità del ricorso.

2. L'eccezione è fondata.

Nella fattispecie non vengono in considerazione lesioni o menomazioni nelle attribuzioni e nelle competenze regionali.

Il decreto si è limitato, infatti, ad enunciare meri criteri di requisito delle strutture, senza nulla disporre, con procedura concreta, circa la effettiva dislocazione delle stesse.

Le censure della Regione si prospettano pertanto inammissibili, così come sostenuto da parte resistente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto, col ricorso in epigrafe, dalla Regione Sardegna in relazione al decreto 29 gennaio 1992, emanato dal Ministro della sanità (Elenco delle alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.